



## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;*

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 5 in data 16.03.2021 avente ad oggetto “Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 162/2024/PAR del 30.05.2024 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, che ritiene: *“i comuni, nell'esercizio dell'autonomia regolamentare attribuita dalla legge statale, e nei limiti da quest'ultima stabiliti (tesi, in particolare, a garantire 8 invarianza di gettito ed equilibri di bilancio), possono prevedere, in sede di disciplina del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, riduzioni o esenzioni, per specifici titolari di autorizzazioni o concessioni all'utilizzo del suolo pubblico, fermi restando l'interesse pubblico e gli altri principi generali che devono conformare le scelte discrezionali”;*

RISCONTRATA la necessità di riconoscere una specifica esenzione dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico per i titolari di dehor, motivata dall'esigenza di garantire benefici a vantaggio della collettività e del medesimo comune, in termini di minore spesa per l'erogazione di servizi pubblici, e pertanto garantire il perseguimento dell'interesse pubblico della comunità amministrata;

DATO ATTO che è stato verificato il mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio ed il rispetto del limite dell'invarianza di gettito;

RITENUTO opportuno procedere ad integrare l'art. 29 del Regolamento prevedendo in aggiunta il seguente punto:

Articolo 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone: (...)

w) *dehor di bar, ristoranti e altri pubblici esercizi;*

VISTO il Decreto Ministro dell'Interno in data 24/12/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2/2025, di differimento del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 al 28 febbraio 2025;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, Dott. Boffa Pierantonio Stefano in data 20.02.2025 prot 982;

CON VOTAZIONE resa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 10, Votanti n. 10, Astenuti n. 0;  
Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 0

#### DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE la modifica all'art. 29 del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – aggiungendo il punto “w) – *dehor di bar, ristoranti e altri pubblici esercizi*;

DI DARE ATTO che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 01/01/2025 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

Inoltre con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.

# COMUNE DI ROCCA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

---

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019.

---

---

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii..

---

---

<b>Parere</b>	<b>Esito</b>	<b>Data</b>	<b>Il Responsabile (In originale firmato)</b>
Regolarità tecnica	Favorevole	21/02/2025	BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO
Regolarità contabile	Favorevole	21/02/2025	BERTINO Dr.ssa Roberta

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
LAJOLO Geom. ALESSANDRO

Il Segretario Comunale  
DR. LUCA FRANCESCO BERTINO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/03/2025 al 18/03/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Rocca Canavese , lì 03/03/2025

Il Segretario Comunale  
DR. LUCA FRANCESCO BERTINO

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA**

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
DR. LUCA FRANCESCO BERTINO